

(N. 827)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio**

(PELLA)

di concerto col **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale**

(FANFANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L' 11 GENNAIO 1950

Miglioramenti economici ai titolari di rendite di infortunio già a carico di Istituti austro-ungarici di previdenza e agli infortunati in zona di operazioni durante la guerra 1915-18.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 3 marzo 1949, n. 52, si è provveduto ad aumentare — con decorrenza 1° gennaio 1949 — la misura delle indennità nella assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria.

Sono, tuttavia, rimaste insolute alcune questioni riguardanti le misure delle prestazioni economiche in favore delle seguenti altre categorie di infortunati, sovvenute dallo Stato:

a) dei titolari di rendite già a carico di istituti previdenziali austro-ungarici;

b) degli operai già dipendenti dall'Amministrazione militare, infortunatisi in zona di operazioni nella guerra 1915-1918.

I motivi per i quali le due categorie in esame — pur godendo di rendite di esiguo importo —

hanno potuto finora beneficiare soltanto di modeste provvidenze (un assegno di carovita di 200-300 lire mensili nel 1946, concesso ai soli titolari di rendite ex austro-ungariche) e non hanno, invece, potuto fruire dei miglioramenti apportati via via alle prestazioni economiche degli infortunati degli altri settori, sono da ricercarsi nel fatto che mancando di una base contributiva, il loro trattamento infortunistico non può essere variato analogamente a quanto, invece, avviene nelle altre gestioni assicurative, in cui esiste un rapporto tra premi e prestazioni.

Infatti, è da rilevare che, per quanto concerne la prima delle categorie in parola, il Governo italiano, in osservanza alle clausole contenute nell'articolo 275 del Trattato di S. Germano

ed alle Convenzioni italo-austriache successive, assunte a proprio carico il pagamento delle rendite infortunistiche in base ai contributi che gli aventi diritto avevano versato agli Istituti austro-ungarici. Pertanto, una eventuale equiparazione di tali infortunati a quelli normali per i quali sono stati, invece, e continuano ad essere versati regolari premi di assicurazione — avrebbe determinato l'assunzione, da parte dell'Erario, di oneri che non avrebbero trovato corrispondenza nelle quote di riparto a suo tempo stabilite a copertura delle rendite, che lo Stato italiano stesso ebbe a prendere a suo carico.

Le stesse difficoltà di carattere finanziario sussistono anche per la seconda categoria regolata da una convenzione del 1919 tra l'Amministrazione militare e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in base alla quale lo Stato ha costituito, a proprio carico, i capitali di copertura delle rendite.

Allo scopo di addivenire ad una soluzione che, pur mirando ad alleviare le condizioni di bisogno degli infortunati di cui si tratta — la maggior parte dei quali per la tarda età e per la natura delle minorazioni non può dedicarsi ad una proficua occupazione — limiti nel contempo la portata degli oneri che l'Erario verrebbe ad assumersi intervenendo in loro favore, è stato predisposto l'unito disegno di legge, con il quale si propongono provvedimenti atti a regolare le questioni di carattere economico comuni ad ambedue le categorie.

Innanzitutto, ai fini della concessione delle provvidenze, in seguito enunciate, si è ritenuto opportuno adottare un criterio base unico per le due cennate categorie di infortunati, suddividendole in due gruppi, a seconda che il grado di invalidità degli appartenenti sia inferiore o superiore al 50 per cento.

Al primo gruppo viene offerta la possibilità di optare per la liquidazione *una tantum* di quanto spettante, mediante la capitalizzazione della rendita. Allo scopo di favorire tale scelta, viene, inoltre, concesso, in caso di opzione, un assegno d'importo pari all'ammontare della liquidazione stessa.

A favore del secondo gruppo viene invece stabilita la concessione di un assegno straordinario mensile nelle misure di lire 3.000, 5.000,

7.000, a seconda che il grado di inabilità vada rispettivamente dal 50 al 79 per cento, dall'80 all'89 per cento, dal 90 al 100 per cento.

In ordine alle singole disposizioni del disegno di legge in esame, l'articolo 1 detta norme per i titolari di rendite colpiti da inabilità di grado pari o superiore al 50 per cento fissando la decorrenza dei miglioramenti economici al 1° luglio 1949 e le misure di essi.

Sono stabilite, inoltre, le provvidenze per i superstiti, specificando i vari casi e la diversa entità delle stesse.

Con l'articolo 2 si abrogano le norme del decreto legislativo 3 agosto 1949, n. 273, che aveva disposto la concessione di assegni di carovita alle categorie beneficiarie di rendite ex austro-ungariche, che restano, pertanto, assorbiti nelle nuove provvidenze.

L'articolo 3 prevede la possibilità, per gli inabili di grado inferiore al 50 per cento, di optare per la liquidazione, *una tantum*, della rendita capitalizzata e, in caso di opzione, la concessione del raddoppio di quanto spettante; fissa, infine, ad un anno dalla data di pubblicazione della presente legge il termine ultimo per l'opzione stessa.

L'articolo 4 dispone la non cumulabilità delle provvidenze di cui trattasi con la pensione di guerra, ed il conseguente diritto di opzione, da parte degli interessati, per uno dei due trattamenti.

Con l'articolo 5 si dettano disposizioni per i pagamenti da effettuarsi agli aventi diritto, che sono eseguiti dall'Istituto Nazionale Infortuni per conto dello Stato, e poi rimborsati, con le modalità fissate dai Decreti ministeriali regolanti l'assicurazione infortuni del personale statale, dall'Ispettorato relazioni finanziarie con l'estero del Ministero del tesoro.

In proposito è da porre in evidenza che con tale norma il servizio di rimborso viene, a far tempo dal 1° luglio 1949, unificato. Infatti, mentre, in precedenza, per la categoria dei titolari di rendite ex austro-ungariche provvedeva la citata Amministrazione, per gli infortunati in zona di operazioni durante la guerra 1915-18, i rimborsi erano disposti dal Ministero Difesa Esercito.

Con l'ultimo comma dell'articolo 5 si ottempera al disposto del 4° comma dell'articolo 81 della Costituzione, relativamente alla

indicazione dei mezzi con i quali far fronte agli oneri che lo Stato si assume per l'esercizio 1949-50 in dipendenza dell'adozione degli esposti provvedimenti.

Secondo calcoli effettuati le provvidenze in parola comporteranno per lo Stato un onere

complessivo annuo di 18 milioni di lire, decrescente col trascorrere del tempo, considerata l'età avanzata dei beneficiari

Con l'articolo 6, infine, si fissa l'entrata in vigore della legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1949, ai titolari di rendite di infortunio di cui agli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1555 e alla Convenzione 30 maggio 1919, resa esecutiva con decreto del Ministero della guerra del 14 giugno 1919, sono concessi, in aggiunta alle rate di rendita attualmente in godimento, i seguenti assegni straordinari mensili:

a) lire 3.000, a quelli aventi inabilità permanente di grado dal 50 per cento al 79 per cento;

b) lire 5.000, a quelli aventi inabilità permanente di grado dall'80 per cento all'89 per cento;

c) lire 7.000, a quelli aventi inabilità permanente di grado dal 90 per cento al 100 per cento.

Ai superstiti, titolari di rendite di infortunio in virtù delle disposizioni richiamate nel primo comma del presente articolo, è concesso un assegno straordinario mensile nelle seguenti misure:

a) lire 3.000, nel caso di un unico avente diritto;

b) lire 4.000, nel caso di due aventi diritto;

c) lire 5.000, nel caso di tre o più aventi diritto.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data del 1° luglio 1949, sono abrogate le norme del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 273.

Art. 3.

Ai titolari di rendite di infortunio, di cui all'articolo 1 della presente legge, aventi inabilità permanente di grado inferiore al 50 per cento, è data facoltà di chiedere, ad estinzione di ogni loro diritto, il pagamento del valore capitale della ulteriore rendita loro spettante, calcolato sulla base delle tabelle di cui all'articolo 49 del regio decreto 17 agosto 1935, numero 1765, approvate con decreto ministeriale 16 febbraio 1938 e modificate con il decreto ministeriale 31 luglio 1942. In aggiunta all'importo risultante da tale calcolo è corrisposto un assegno *una tantum* di pari ammontare.

Per poter fruire della suddetta disposizione gli interessati debbono inoltrare domanda all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

I titolari di rendite di infortunio previsti dalla presente legge, che fruiscono anche di pensione di guerra, devono optare per uno dei due trattamenti, secondo le disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 5.

I pagamenti da effettuarsi ai sensi delle disposizioni degli articoli 1 e 3 della presente legge sono eseguiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e i relativi importi sono rimborsati dallo Stato al predetto Istituto con le modalità fissate dai decreti ministeriali 19 gennaio 1939, 27 settembre 1940 e 20 novembre 1947.

Ai rimborsi delle rate di rendita spettanti ai sensi delle disposizioni citate dal 1° comma dell'articolo 1, nonché degli assegni di cui alla presente legge provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50, il Ministero del tesoro - Ispettorato delle relazioni finanziarie con l'estero.

Alla copertura dell'onere derivante allo Stato dalla applicazione della presente legge viene destinata, per l'esercizio 1949-50, una

aliquota non superiore a lire 18 milioni delle maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (provvedimento).

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.